



(83)

Spedizione
 Prot.n. 5685
 Data 09-05-2002

COMUNE DI SANTA FLAVIA
 Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 22.03.2002

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO MERCATO ITTICO DI PORTICELLO.

L'anno duemila due.....e questo giorno ventidue del mese di
 Marzo alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di
 invito diramato dal Presidente del Consiglio Com.le in data 28.02.2002, n.2768,
 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di
 prosecuzione convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Filippo Camarda

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 06... e assenti sebbene invitati n. 04
 come segue:

N. d.ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N. d.ord.	COGNOME E NOME	Pres	Ass.
1	TOMASELLO AGOSTINO		X	11			
2	TARANTINO MICHELE		X	12			
3	LUGARO AMEDEO V.	X		13			
4	MARINO VITO	X		14			
5	STORNILO ANTONINO S.		X	15			
6	CAMARDA FILIPPO	X		16			
7	SANFILIPPO MARIA C.		X	17			
8	SANFILIPPO PIETRO	X		18			
9	ORLANDO ANTONINO	X		19			
10	IMBOCCARI VINCENZO	X		20			

Con l'assistenza del Segretario comunale signor Dr. Stefano Battaglia
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
 i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
 - il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
 ai sensi dell'art 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. 48/91 hanno espresso
 parere favorevole.....

- Il Presidente richiama la seduta del 20.03.2002 nel corso della quale si è rinviato l'art.21 del Regolamento e si è aggiornata la seduta alla data odierna.
- Sottopone quindi al Consiglio l'emendamento all'art.21 presentato dal Consigliere Sanfilippo Pietro il quale dichiara preliminarmente di ritirare la proposta di modifica del comma 2. Su tale emendamento il Responsabile dell' Area ha espresso parere sfavorevole relativamente ai commi 1- 5 e 6 e parere favorevole sulla modifica del comma 7.
- Messa a votazione tale emendamento lo stesso viene approvato con n.6 voti favorevoli su n.6 Consiglieri presenti e votanti.
- A questo punto il Presidente sottopone al Consiglio l'emendamento sullo stesso articolo presentato dal Consigliere Imboccari Vincenzo, così come modificato dal Consigliere stesso e sul quale il Responsabile del servizio ha espresso parere sfavorevole.
- Messo ai voti tale emendamento, lo stesso viene approvato con n.6 voti favorevoli su n.6 Consiglieri presenti e votanti.
- Il Segretario Comunale sottolinea a questo punto quanto riportato nella circolare dell' Assessorato Regionale EE.LL. n.02 del 13.04.2001 relativamente all'art.41 comma 1 della legge 27.12.97 n.449.
- Il Consigliere Sanfilippo Pietro richiama quanto già espresso nella nota accompagnatoria degli emendamenti presentati.
- Il Presidente quindi mette ai voti l'intero Regolamento, dando atto che per effetto degli emendamenti approvati lo stesso viene ad essere costituito da n.38 articoli e che la numerazione cambia conseguentemente all'abrogazione degli artt.2 e 3.
- Messa ai voti la proposta si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.
- Presenti n.6 – Votanti n.6 – Voti favorevoli n.6
- Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto;
- Preso atto degli emendamenti presentati ed approvati;
- Visti i pareri espressi dal competente ufficio sia sul Regolamento che su tutti gli emendamenti presentati;
- Sentite le discussioni in aula;

- Visto l'esito della votazione finale nonché delle votazioni avvenute sui singoli articoli.

DELIBERA

- Di approvare, così come approva, il Regolamento del Mercato Ittico di Porticello derivante dalla proposta fatta dall'ufficio nonché dagli emendamenti approvati in aula e che per effetto degli stessi risulta costituito da n.38 articoli.
- A questo punto quando sono le ore 20,30 la seduta viene chiusa.=



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO MERCATO ITTICO

Direzione Mercato Ittico di Porticello

Art. 1

Definizione del Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici

1. Il Mercato all'ingrosso è costituito dai locali e dalle attrezzature messe a disposizione degli operatori economici, nonché dai servizi necessari al suo funzionamento siti in Porticello - Comune di Santa Flavia - Piano stenditore;
2. Per mercato all'ingrosso alla produzione dei prodotti ittici si intende quello in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti conferiti dai produttori singoli o in forma cooperativa, nonché da operatori commerciali all'ingrosso;
3. Per vendite all'ingrosso si intendono quelle effettuate per quantitativi non inferiori a 3 Kg.

Art. 2

Gestione di Mercato

1. Il Mercato è gestito direttamente dal Comune di Santa Flavia a mezzo della Direzione del Mercato secondo la normativa vigente;
2. I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del Mercato e dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti;
3. Nelle operazioni commerciali che si svolgono nel Mercato la Direzione può assumere la figura di commissionario.

Art. 3

Direttore del mercato

1. Al Mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso: della sua nomina è competente il Funzionario Responsabile Area A.A.GG.;
2. Sono ammessi a concorrere alla nomina a Direttore del Mercato coloro che sono in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche con indirizzo economico o di titoli equipollenti.
3. La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dal Comune;

4. L'esame di concorso viene sostenuto innanzi ad apposita commissione, la cui nomina è fatta con atto del Funzionario Responsabile Area AA.GG.;
5. Fra le materie d'esame del concorso secondo quanto verrà precisato nel bando stesso, devono essere comprese le seguenti: la gestione di aziende, il commercio, la statistica, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato, nonché elementi di igiene relativa; alle materie specifiche vanno aggiunti elementi di diritto amministrativo, costituzionale e commerciale, elementi di legislazione del lavoro e della previdenza sociale ed infine elementi di economia aziendale;
6. Il Direttore del Mercato è responsabile di Area, con posizione organizzativa, ed esercita le competenze gestionali previste dall'art. 20 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; il trattamento economico e giuridico è equiparato a quello di ragioniere generale del comune;
7. Il Direttore del Mercato non può svolgere attività aggiuntive tali da ritenersi incompatibili di diritto e di fatto con le mansioni svolte nel mercato.

Art.4

Compiti del Direttore del mercato

1. Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché alle disposizioni contenenti gli obiettivi che si intendono perseguire, della Giunta Municipale;
2. Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso assegnando a ciascun dipendente i relativi compiti: fissa i turni e gli orari di lavoro, proponendo all'amministrazione comunale l'assegnazione del personale in relazione alle effettive esigenze e le sanzioni per secondo quanto previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi;
3. Al direttore del Mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:
 - a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alla vendita ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
 - b) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
 - c) vigilare affinché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
 - d) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dalle norme vigenti;
 - e) intervenire per derimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
 - f) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
 - g) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
 - h) accertare a richiesta degli operatori, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità delle merci;
 - i) curare la esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico-sanitario del Mercato;
 - j) proporre all'amministrazione comunale, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume di affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;

- k) vigilare perché l'attività dei commissionari e dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
 - l) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
 - m) seguire e disporre saltuariamente ispezioni nelle ore di chiusura;
 - n) in casi particolari ed urgenti, adottare ogni provvedimento che si renda necessario riferendone alla Giunta Municipale;
 - o) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione delle merci;
 - p) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
 - q) irrogare le sanzioni disciplinari a carico degli operatori, previsti dai successivi articoli;
 - r) effettuare le rilevazioni statistiche;
 - s) svolge attività consultiva e propositiva in materia di: orari di apertura e chiusura del mercato, tariffe dei servizi di mercato, canoni di concessione dei posteggi, numero dei posteggi in relazione alla capacità del mercato ed agli spazi disponibili, sulla istituzione di nuovi servizi e su ogni altra tematica dettata dalle leggi o discendente dall'attività del mercato;
 - t) l'esercizio del potere sanzionatorio, mediante sospensione degli operatori di mercato il cui comportamento violi le norme di legge e del regolamento o che comunque turbino il regolare funzionamento del mercato, fino ad un massimo di mesi tre.
Della sospensione è data comunicazione alla Giunta Municipale.
4. Il Direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato;
 5. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal funzionario più elevato in grado o a scavalco con altro Direttore o funzionario responsabile di altro mercato ittico.

Art.5

Personale addetto al Mercato

1. Il Direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità del mercato stesso.
2. Il Comando di Polizia Municipale, provvede al distacco un numero di agenti idonei ai servizi che l'Amministrazione comunale, su richiesta del Direttore, determinerà fissandone il grado e la consistenza in rapporto comunque alle effettive esigenze funzionali ed organizzative di mercato accertate dallo stesso Direttore;
3. I vigili urbani si atterrano alle istruzioni impartite dal Direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento. In particolare segnaleranno direttamente al Direttore le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni elevate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento del Mercato.

Art.6

Gestione dei servizi

1. Il Comune provvede direttamente, di regola, a tutti i servizi di Mercato. Il Comune ha comunque facoltà di dare in concessione, privilegiando a parità di condizioni la forma cooperativa, i seguenti servizi di Mercato:

- a) servizi pulizia;
 - b) servizio di bar e ristoro;
 - c) servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
 - d) servizio di rifornimento del ghiaccio;
 - e) servizio di cassa mercato;
 - f) servizio di astatori;
 - g) ogni altro servizio ausiliario al mercato;
2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta;
 3. Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, pena la decadenza;
 4. I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nelle loro attività.

Art. 7

Servizio di pesatura e di verifica del peso

1. All'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
2. La direzione, anche su richiesta dell'interessato può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature;
3. La direzione, mediante ordine di servizio, determina le tare e gli abbuoni in uso presso il mercato;
4. La direzione non risponde delle eventuali divergenze e dei reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal mercato;
5. Gli strumenti di pesatura devono sempre essere: mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento; perfettamente regolari e verificati prima di essere adoperati: bene in vista ai compratori.

Art. 8

Servizio di facchinaggio

1. Le operazioni di facchinaggio nell'ambito del mercato, possono essere svolte oltre che da personale comunale dagli stessi operatori o da personale da essi dipendenti e regolarmente assunti, o infine da facchini liberi in regola con la normativa vigente;
2. Gli operatori che vogliono avvalersi di personale proprio, devono preventivamente comunicare per iscritto alla direzione del mercato l'elenco del personale adibito per il facchinaggio. Gli operatori sono tenuti responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa dal personale in questione;
3. Alla determinazione di facchini liberi, da mettere a disposizione degli operatori provvede il Comune, su proposta del Direttore. Il personale di fatica addetto al servizio deve indossare uniforme eventualmente prescritta dal comune. E' vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.
4. I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi secondo la tariffa proposta dal Comune
5. Il personale del servizio facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento della effettiva consegna all'acquirente. Il personale di tale servizio è tenuto allo svolgimento secondo gli orari e le prescrizioni impartite dalla direzione. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni o di violazioni delle norme del presente regolamento o di

turbativa del funzionamento del mercato, il personale addetto al facchinaggio è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) Sospensione per l'accesso al Mercato da uno a dieci giorni, disposta dal Direttore;
- b) esclusione dal Mercato – per i casi più gravi – disposta dal Direttore, previa contestazione dell'addebito.

Art. 9

Sevizio di vigilanza igienico sanitaria

1. 1. Presso il Mercato è istituito un apposito servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie dei prodotti della pesca, al quale provvede il servizio veterinario dell'AUSL ai sensi e secondo le modalità di cui ai commi 4 e segg. Dell'art.9 del D.Lgs. 531/92.
2. Tutti i prodotti ittici, qualunque sia la provenienza e destinazione, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, nonché quelli destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione, debbono essere sempre sottoposti al controllo sanitario del veterinario preposto al servizio;
3. Il venditore è tenuto ad assicurare, con idonei mezzi, lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario, che si renda necessaria per la esecuzione della visita di controllo;
4. I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della visita suddetta;
5. Il Comune mette a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali e le attrezzature necessarie allo svolgimento della funzione;
6. Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

Art. 10

Servizio di Cassa Mercato

1. Presso il Mercato è istituita un servizio di cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori, tramite convenzione regolamentata dall'ente gestore. La gestione della Cassa è affidata all'azienda di credito titolare del servizio di tesoreria del Comune.
2. Il comune mette a disposizione della Cassa mercato locali idonei, per l'espletamento del servizio, entro l'area mercatale;
3. La Cassa Mercato provvede a tutte le operazioni di incasso e pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad essa affidati ;
4. Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato;
5. Il Direttore del Mercato, su segnalazione della Cassa, sospende dagli acquisti gli operatori morosi;
6. A carico degli acquirenti morosi, può essere applicata una penale e eventualmente interessi di mora commisurati al periodo di ritardo, nella misura e nei modi stabiliti dal Comune.

Art. 11
Corrispettivi e tariffe

1. La determinazione dei corrispettivi e tariffe per i posteggi e per i servizi resi dal Mercato sono proposte dal Direttore, ed approvati dall'Ente gestore
2. Le tariffe ed i corrispettivi vanno aggiornate ogni anno; dovranno essere variati in aumento, in caso di perdite di bilancio, nella misura della previsione del successivo pareggio;
3. Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione di mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti gli operatori possano prenderne visione;
4. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dal comma precedente. Le somme eventualmente pagate in misura maggiore sono ripetibili.

Art. 12
Orari e calendario

1. L'orario e il calendario del mercato sono deliberati dalla giunta municipale su proposta del Direttore, e vengono affissi all'ingresso del Mercato stesso. Il Direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.
2. L'orario riservato ai privati consumatori non dovrà coincidere con l'orario di massima affluenza degli operatori;
3. I locali del mercato ai fini del deposito e della conservazione dei prodotti, possono essere aperti per le 24 ore giornaliere.

Art. 13
Venditori e compratori

1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti all'asta, previo accertamento dei requisiti, in base alle leggi vigenti;
2. Sono ammessi alle vendite:
 - a) i commercianti all'ingrosso dei prodotti ittici;
 - b) i produttori ittici, sia singoli che associati;
 - c) i consorzi e le cooperative di produttori e/o commercianti di prodotti ittici;
3. Sono ammessi agli acquisti:
 - a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
 - b) i commercianti al minuto di prodotti ittici, sia a posto fisso che ambulanti;
 - c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
 - d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori alberghi, ristoranti e friggitorie;
 - e) Gli Enti comunali di consumo;
4. Può essere riservato ai privati consumatori, in orari non coincidenti con la massima affluenza degli operatori dei commi precedenti, l'ingresso per effettuare acquisti anche per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal presente regolamento;
5. Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non hanno ottenuto il fido della banca che gestisce la cassa mercato. Gli acquisti, pertanto, non dovranno eccedere il fido ottenuto.

Art.14
Commissionari mandatori ed astatori

1. Sono ammessi altresì ad operare nel mercato, per la vendita e per gli acquisti, commissionari e mandatori, che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione non inferiore a due milioni. Tale cauzione dovrà essere versata presso la cassa del mercato in apposito conto bloccato, per i mandatori, in numero o in titoli di stato o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria.
2. L'importo della cauzione è fissato dalla giunta municipale;
3. La cauzione potrà essere restituita agli interessati dopo 60 gg. dalla cessione della loro attività, ove non vi sia legale impedimento;
4. Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori, individuati secondo l'art.8 comma 1 lettera f) del presente regolamento;
5. Gli operatori ammessi alle vendite sono tenuti ad annotare le contrattazioni in apposito registro (prima nota) preventivamente vidimato dalla direzione di mercato e portanti il numero progressivo;
6. Gli astatori ed operatori titolari, al termine delle operazioni di vendita, effettuate secondo le vigenti disposizioni in materia, compileranno un foglio riepilogativo delle contrattazioni ed un foglio riepilogativo dei singoli acquisti contenenti le indicazioni degli acquirenti riferiti alla fattura emessa. Tali fogli dovranno pervenire alla Direzione di mercato che provvederà, dopo aver posto il visto di esecutività, a trasmetterli alla Cassa Mercato;

Art.15
Accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso al Mercato

1. Il possesso dei requisiti per l'ammissione agli acquisti ed alle vendite è accertato dal Direttore del Mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:
 - a) -certificazione di iscrizione all'albo di cui all'art.3 della legge 25/03/1959, n.125;
-certificazione di possesso requisiti professionali ex art. 3 L.R. 22/12/1999, n. 28,
-certificazione o ogni altra documentazione, dalla quale risulti l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate nell'art. 15, e qualora si tratti di persone non sottoposte alla disciplina sul commercio di cui alle lett. a) e b) del presente articolo;
 - b) partita iva e codice fiscale;
 - c) certificazione sanitaria sui requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente, attraverso il libretto sanitario che dovrà essere aggiornato annualmente.

Art.16
Responsabilità

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato;
2. Gli operatori, i facchini ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato e comunque all'Ente gestore;
3. A loro carico il Direttore può adottare le sanzioni previste nel presente regolamento.

Art. 17

Documenti per l'accesso al Mercato

1. Il Direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse alla Sala per le aste, apposito tesserino munito di fotografia. Al tesserino verrà attribuito un codice, apposita bollatura e firma del Direttore;
2. Nel tesserino devono essere riportati: a) generalità del titolare; b) titolo di ammissione al Mercato; c) anno di validità;
3. Il Direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata;
4. Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla giunta municipale, che decide, a norma di legge e regolamento, entro trenta giorni con provvedimento definitivo;

Art. 18

Disciplina degli operatori

1. Le organizzazioni dei produttori della pesca, di cui alla Legge 02/08/1975, n. 338, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci;
2. I produttori assegnatari provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda purchè espressamente incaricati e preventivamente autorizzati dalla direzione di mercato; in questo caso non possono rappresentare altri produttori della pesca di cui alla L. 338/75. I consorzi e le cooperative di produttori, effettuano la consegna per la vendita della merce a mezzo di persone da essi designate, purchè soci o dipendenti regolarmente assunti;
3. I produttori non assegnatari provvedono alla vendita dei loro prodotti attraverso la Direzione di mercato;
4. I commercianti grossisti possono effettuare vendite per conto terzi qualora specificatamente incaricati dal proprietario, purchè iscritti all'albo dei commissionari in base alla normativa vigente;
5. Non è consentito agli assegnatari dei posteggi l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita all'asta nel mercato stesso;
6. E' fissato annualmente dalla giunta municipale, in relazione agli equilibri di bilancio, su apposita proposta del Direttore, il quantitativo minimo che ogni assegnatario deve introdurre nel Mercato, tenuto conto dell'andamento del mercato, della produzione e degli addetti alle vendite.
7. Se per due anni consecutivi l'assegnatario non ha introdotto il quantitativo minimo di cui al comma precedente, la giunta municipale, salvo casi di oggettiva e riconosciuta forza maggiore, disporrà la revoca della concessione, su proposta del Direttore.

Art. 19

Assegnazione dei posteggi

1. I posteggi, in 15 moduli, vengono assegnati dalla giunta municipale per la durata non superiore al quinquennio, salvo rinnovo su domanda degli interessati permanendo i requisiti

- stabiliti dal presente regolamento ed eventualmente dalle sue modifiche, previo parere del Direttore del mercato;
2. Il numero dei posteggi da assegnare è stabilito dalla giunta municipale, tenuto conto delle esigenze ed alla natura del mercato, nonché in base agli spazi ed alle attrezzature disponibili ed al rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie. In ogni caso la giunta municipale si riserva di mantenere disponibili n. 2 moduli da assegnare temporaneamente secondo le modalità fissate con proprie determinazioni;
 3. Le concessioni avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data d'inizio;
 4. I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari e ai mandatari, con precedenza a coloro i quali dimostrino di potere svolgere maggiore attività a carattere continuativo e di possedere un'adeguata organizzazione di persone e cose ed alle organizzazioni di produttori ittici ed alle cooperative ittiche locali che dimostrino di potere svolgere rilevante attività a carattere continuativo; tale criterio dovrà comunque essere mitigato dall'anzianità dell'attività;
 5. Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito nei modi e nel quantum dalla giunta municipale, sentito il Direttore del Mercato, in relazione alle necessità di tendere al pareggio del bilancio di gestione. Per canoni fissi i pagamenti dovranno essere saldati anticipatamente con cadenza almeno bimestrale, per canoni percentuali con cadenza giornaliera;
 6. La giunta municipale determina i criteri per i cicli di rotazione dell'uso dei posteggi, cicli che possono essere disposti dalla giunta in relazione alle esigenze funzionali del mercato stesso;
 7. Gli assegnatari debbono corrispondere all'atto dell'assegnazione apposita cauzione, determinata dalla giunta municipale, ed eventualmente il canone anticipato stabilito alla luce del quinto comma del presente articolo.

Art. 20

Carattere delle assegnazioni di posteggio

1. Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persona fisica, essa è strettamente personale. La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino a scadenza, quando essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato; in caso diverso gli eredi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti per il tempo necessario all'acquisizione dei requisiti mancanti;
2. La persona fisica assegnataria di posteggio può in qualunque tempo costituire una società per l'esercizio commerciale, purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, di ordine fiscale, finanziario e commerciale dell'assegnataria originaria, ed a condizione che il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse;
3. Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposto a favore di una persona giuridica, esso viene intestato, ai fini della responsabilità e dei requisiti, al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura della intestazione al nuovo rappresentante legale; tra la cessione dell'incarico del rappresentante legale, al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esservi soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Art. 21
Gestione dei posteggi

1. Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona indicate nel precedente articolo; nel caso di assegnazioni a persone giuridiche, la gestione potrà essere affidata a persona diversa da quella del rappresentante legale, purchè in possesso dei requisiti di legge e di regolamento;
2. Gli assegnatari, per tutti i rapporti con l'Ente gestore, devono eleggere domicilio presso il rispettivo posteggio di vendita;
3. La sostituzione della gestione del posteggio non autorizzato comporta la revoca della concessione, ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento, o la sospensione prevista dall'art. 15 della Legge 25/03/1959, n.125.
4. E' fatto divieto di cumulare in capo alla stessa persona fisica ovvero nucleo familiare, anche in caso di voltura per successione agli eredi, più assegnazioni di posteggio. Lo stesso divieto è previsto per la persona fisica che sia allo stesso tempo legale rappresentante di società di capitali ovvero che sia istitutore preposto al posteggio.

Art. 22
Uso dei posteggi

1. I posteggi ed i magazzini devono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita; i depositi non possono essere adibiti a custodia dei vuoti;
2. Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi e nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso;
3. E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore;
4. I rifiuti devono essere a cura degli assegnatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato dal Comune per la destinazione dallo stesso stabilita.

Art. 23
Termine delle assegnazioni

1. Le assegnazioni dei posteggi cessano:
 - a) alla scadenza;
 - b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
 - c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario, o di un qualsiasi socio nel caso di società di persone, o inizio di altra procedura concorsuale;
 - d) per scioglimento della società assegnataria;
 - e) per quanto previsto dal primo comma dell'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 24 Revoca delle assegnazioni

1. L'assegnazione del posteggio è revocata dalla giunta municipale nei seguenti casi:
 - a) cessione totale e parziale del posteggio a terzi;
 - b) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
 - c) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Direttore del mercato;
 - d) gravi scorrettezze commerciali;
 - e) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
 - f) accertate morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o quanto altro dovuto in pagamento;
 - g) non raggiungimento del minimo di cui all'art. 19, comma 6 del presente Regolamento;
 - h) assenza del titolare del posteggio del mercato che, senza alcun giustificato motivo, la prolunghi oltre il 15° giorno;
 - i) quando all'intestatario del posteggio siano state adottate misure per la sicurezza e la pubblica moralità prevista dalla legge;
 - j) l'avvenuta verbalizzazione per più di tre volte per vendita prima dell'orario di apertura del mercato.
2. Se per necessità di miglioramento e riordinamento del mercato, determinati magazzini, aree di concessione e posteggi dovessero essere resi disponibili, la giunta municipale ha facoltà di revocare in tutto ed in parte la concessione stessa in qualunque momento, con semplice preavviso di un mese e, compatibilmente con la disponibilità di superficie destinata alle operazioni di vendita, su proposta del Direttore del mercato;
3. La revoca è dichiarata dalla giunta municipale, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale operata dal Direttore del mercato.

Art.25 Riconsegna dei posteggi

1. Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati al Comune liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.
2. In caso di inottemperanza si procede allo sgombero a cura della direzione del mercato con spese a carico dell'interessato;
3. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art.26 Ordine interno

1. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:
 - a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti o altro ed ostacolare comunque la circolazione;
 - b) effettuare vendite o promesse di vendita prima dell'orario stabilito, annunciato con apposito segnale acustico;
 - c) attirare i compratori con grida e schiamazzi;

- d) attendere alle operazioni di sezionatura o ad altri trattamenti senza indossare vestiti di servizio puliti e senza le prescritte autorizzazioni sanitarie;
 - e) introdurre cani;
 - f) sollecitare offerte o curare raccolte quale che sia l'Ente beneficiario;
 - g) accendere fuochi;
 - h) tutto ciò che possa compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
 - i) circolare fuori dalla sala vendite con coltelli o altri arnesi di lavoro;
 - j) uscire dal mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici o insanguinati;
 - k) gettare nell'area del mercato derrate o rifiuti od altro ancora;
 - l) toccare la merce prima e durante le contrattazioni da parte dei non addetti al servizio;
 - m) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza:
2. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato sono tenuti a esporre gli avvisi negli appositi albi, che la direzione avrà cura di predisporre;
 3. La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dal Comune. I rifiuti provenienti dai magazzini e dai posteggi devono essere raccolti in appositi recipienti a cura e spese degli operatori insediati, per poi essere ritirati dal personale in caricato;
 4. Gli assegnatari devono curare che i posteggi di vendita ed i locali annessi siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

Art. 27

Ingresso e circolazione dei veicoli

1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del Mercato con apposito ordine di servizio, tenendo conto delle risorse fisiche ed umane a disposizione;
2. L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio delle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del Mercato, sentito il parere del servizio veterinario;
3. All'interno dell'area mercatale i veicoli devono procedere tassativamente a passo d'uomo.

Art. 28

Operazioni di vendita

1. La vendita all'ingrosso dei prodotti ittici è effettuata mediante asta pubblica o trattativa diretta;
2. Le vendite all'asta si effettuano da parte degli astatori iscritti all'albo di cui all'art.3 della Legge 25/03/59, n. 125 ed accreditate presso l'Ente gestore, mediante iscrizione in apposito registro tenuto dalla Direzione del Mercato; tali vendite possono essere effettuate esclusivamente per i prodotti conferiti alla Direzione del Mercato e nel precipuo interesse dei piccoli produttori ittici, anche da dipendenti dell'Ente gestore;
3. Esclusivamente per le vendite effettuate dagli impiegati comunali, il prodotto ittico da questi aggiudicato è considerato venduto. Agli acquirenti aggiudicatari che rifiutano la partita venduta è interdetto l'ingresso al mercato; costoro sono riammessi alle contrattazioni previo pagamento di una somma a titolo di penale stabilita dalla Commissione di Mercato; il prodotto aggiudicato, ma non ritirato è riproposto per la vendita;

La provvigione spettante per le operazioni di asta è stabilita dalla giunta municipale sentito il Direttore del mercato;

Il foglio d'asta deve contenere le generalità o ragione sociale del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli e il peso, l'elencazione dei costi di commercializzazione con evidenziazione degli adempimenti fiscali, l'importo lordo e netto e le eventuali rimanenze di merci. In un foglio a parte, denominato foglio acquirenti deve essere contenuta l'elencazione di ogni singola vendita.

6. Per le vendite a trattativa diretta deve essere compilato un foglio delle vendite contenente le stesse indicazioni prescritte dal foglio d'asta;
7. La Direzione comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.

Art. 29

Merchi in vendita e ritiro dei prodotti dal Mercato

1. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti anche in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie impartite dal servizio sanitario;
2. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti, senza dovere per questo corrispondere all'Ente gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura;
3. Il ritiro dal Mercato dei prodotti ittici può essere autorizzato dal servizio veterinario per motivi di carattere igienico-sanitario.

Art. 30

Confezioni dei colli e delle scatole

1. E' vietato l'uso di imballaggi e di confezioni ittiche che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria e perfetta conservazione all'atto della vendita al minuto o aumentino artificialmente il peso netto;
2. E' altrettanto vietato l'uso di imballaggi che non rispondono alle condizioni igieniche dettate dalle normative in vigore.

Art 31

Norme per la vendita

1. Le vendite si effettuano a peso netto o a colli. La merce deve essere posta bene in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno;
2. Le vendite da grossista a dettagliante devono essere effettuate, di norma, per lotti di prodotti omogenei. Quando ciò non sia possibile il Direttore soltanto per piccole partite, potrà utilizzare la vendita di prodotti non omogenei;
3. E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori, i quali devono osservare nell'esame le prescrizioni igienico sanitarie.

Art. 32
Vendite per conto

1. I commissionari e i mandatari che operano nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle norme vigenti;
2. Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che in ogni caso non può superare il 10% del prezzo di vendita, comprensiva del compenso personale e delle altre prestazioni inerenti alle vendite nel mercato e che saranno stabilite nelle tariffe;
3. I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti e mandanti regolare conto vendite per i prodotti venduti, contenente le stesse indicazioni del foglio d'asta o foglio riepilogativo delle vendite di cui al precedente art. 29 del presente regolamento;
4. I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione della Direzione mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 33
Prodotti affidati alla Direzione di mercato

1. Il Direttore del Mercato provvede, in conformità alla propria attività commissionaria e con proprio astatore alla vendita:
 - a) dei prodotti affidati alla Direzione per la vendita;
 - b) dei prodotti pervenuti al Mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo di sospensione, salva diversa disposizione dello spedite.Le somme nette ricavate vengono rimesse agli aventi diritto, tramite la Cassa mercato.

Art. 34
Prodotti non conservabili o da distruggere

1. In merito ai prodotti che non si presentino in condizione di normale conservabilità, il servizio veterinario può stabilire il termine entro il quale dovrà effettuarsi la vendita; tale prescrizione va comunicata al Direttore del mercato che risponde dell'esecuzione della disposizione igienico sanitaria;
2. L'Ente gestore può rilasciare, a richiesta dell'interessato, la certificazione relativa alle disposizioni impartite dal servizio veterinario in merito all'urgenza della vendita;
3. I prodotti non venduti entro il termine di cui al primo comma e di quelli non riconosciuti, dal servizio veterinario, atti al consumo, sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva e sollecita distruzione, da effettuarsi con l'osservanza delle norme regolamentari emanate dall'Ente gestore;
4. L'ordine di distruzione è dal servizio sanitario notificato all'Ente gestore del mercato, che dovrà successivamente rilasciare specifica certificazione al venditore interessato.

Art. 35
Statistiche

1. Copia dei fogli d'asta o del conto di vendita di cui all'art. 29, deve essere consegnata alla Direzione di mercato la quale, dopo la compilazione dei prezzi giornalieri, la trasmette all'Istituto Centrale di Statistica; i dati raccolti a fini statistici sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 36
Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da leggi e regolamenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori di mercato, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:
 - a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal Direttore con provvedimento definitivo;
 - b) sospensione da ogni attività del mercato per un periodo fino a tre mesi determinata dal Direttore del mercato, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;
 - c) revoca della concessione del posteggio per motivi di cui all'art. 26 del presente regolamento, con parere della Commissione di Mercato, nei modi e nei tempi previsti dalla L. 392/78.
2. I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, disposti dal Direttore del mercato, devono essere immediatamente comunicati alla giunta municipale.
3. Ogni violazione del presente regolamento sarà punito con provvedimento della Commissione, su proposta del Direttore, in base a quanto previsto dal primo comma ed eventualmente in base a provvedimento dell'Ente gestore che stabilisce le sanzioni a ciascuna specifica trasgressione riconducibile al regolamento stesso.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento di Mercato, verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 38

Il presente regolamento revoca qualunque altra precedente disposizione anche regolamentare già in vigore alla data della sua esecutività.

**Al Signor Presidente
Consiglio Comunale
S E D E**

Oggetto: Emendamenti alla proposta di Regolamento mercato ittico presentati dal Consigliere Comunale Sanfilippo Dott. Pietro.

N° 1 – Abolire gli artt. 3 e 4.

N° 2 – Art. 5 – Al comma 1 sostituire le parole “ L’Amministrazione comunale “ con “Funzionario responsabile area AA.GG”.

Al comma 3 abolire le parole “sentita la commissione di mercato”.

Al comma 4 sostituire le parole “con atto della Giunta Municipale” con “atto del funzionario responsabile area AA.GG”.

N° 3 – Art. 6 – Al comma 1 sostituire il periodo “nonché a quelle impartite dalla commissione di mercato ed agli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito della sua competenza” con “nonché alle disposizioni, contenenti gli obiettivi che si intendono perseguire, della Giunta Municipale”.

Al comma 3 lettera n) sostituire le parole “al Comune ed alla commissione di mercato “con “alla Giunta Municipale”.

Al comma 3 aggiungere le seguenti lettere:

s) svolge attività consultiva e propositiva in materia di : orari di apertura e chiusura del mercato, tariffe dei servizi di mercato, canoni di concessione dei posteggi, numero dei posteggi in relazione alla capacità del mercato ed agli spazi disponibili, sulla istituzione di nuovi servizi e su ogni altra tematica dettata dalle leggi o discendente dall’attività del mercato.

t) l’esercizio del potere sanzionatorio, mediante sospensione degli operatori di mercato il cui comportamento violi le norme di legge e del regolamento o che comunque turbino il regolare funzionamento del mercato, fino ad un massimo di mesi tre. Dalla sospensione è data comunicazione alla Giunta Municipale.

~~Al comma 4 sostituire la parola “facoltà” con “l’obbligo”~~

Al comma 5 aggiungere “o a scavalco con altro direttore o funzionario responsabile di altro mercato ittico”.

Art. 10 – Al comma 3 abolire le parole “sentita la Commissione di mercato e i rappresentanti sindacali dei facchini”.

Al comma 4 abolire le parole “sentita la Commissione e le rappresentanze sindacali”.

Al comma 5 abolire le parole “~~disposta~~ dalla Commissione su proposta”.

Art. 12 - Al comma 1 sopprimere le parole “ sentito il parere della Commissione”.

Al comma 1 secondo capoverso sostituire le parole “ad un’azienda di credito abilitata per legge” con “ all’azienda di credito titolare del servizio di tesoreria del Comune”.

Al comma 6 sopprimere le parole ”sentita la Commissione di mercato”.

Art. 13 - Al comma 1 sopprimere il periodo “sentito il parere della Commissione”

Art. 14 - Al comma 1 sostituire la parola “dal Comune” con “dalla Giunta Municipale” e sopprimere il periodo “sentita la commissione di mercato”.

Art. 16 - Al comma 2 sostituire le parole “dal Comune” con “dalla Giunta Municipale” e sopprimere le parole “sentita la commissione di mercato”.

- Art. 19 –Al comma 4 sostituire le parole “alla Commissione di mercato” con “alla Giunta Municipale”.
- Art. 20 –Al comma 6 sopprimere le parole “sentita la Commissione di Mercato”. Sostituire le parole “dall’Ente Gestore” con “dalla Giunta Municipale”.
Al comma 7 sostituire le parole “l’Ente Gestore” con “la Giunta Municipale “ed aggiungere a fine periodo “su proposta del Direttore”.
- Art. 21 –Al comma 1 sostituire le parole “dall’Ente Gestore” con “dalla Giunta Municipale”.
Alla fine del comma sostituire le parole “sentita la commissione di mercato” con “previo parere del direttore del mercato”.
Al comma 2 sostituire le parole “dalla Commissione di mercato” con “dalla Giunta Municipale”.
Al comma 5 sostituire la parola “dal Comune “con “dalla Giunta Municipale”
sostituire le parole “sentita la Commissione di mercato” con “sentito il direttore del Mercato”.
Al comma 6 le parole “la Commissione “ sono sostituite da “la Giunta Municipale”
sostituire le parole “dal Comune” con “dalla Giunta”.
Al comma 7 sostituire le parole “dall’Ente Gestore” con “dalla Giunta Municipale”.
- Art. 26 –Al comma 1 sostituire le parole “dall’Ente Gestore” con “dalla Giunta Municipale”
Al comma 1 lettera c) sostituire le parole “non ritenuta giustificata dalla Commissione di mercato” con “non ritenuta giustificata dal Direttore del Mercato”.
Al comma 2 sostituire le parole “l’Ente Gestore” con “la Giunta Municipale”.
Sostituire le parole “sentita la Commissione di Mercato” con “su proposta del Direttore del mercato”.
Al comma 3 sostituire le parole “dal Comune” con “dalla Giunta Municipale”
sopprimere “sentita la Commissione di mercato”. Aggiungere dopo la parola “penale”
operata dal Direttore del Mercato”. Sopprimere l’ultimo capoverso da “la Commissione a dalla Direzione”.
- Art. 28 –Al comma 3 sopprimere le parole “sentita la Commissione di Mercato”.
- Art. 30 –Al comma 4 sostituire le parole “dalla Commissione di Mercato” con “dalla Giunta Municipale sentito il Direttore del Mercato”.
- Art. 38 –Al comma 1 lettera b) sostituire la parola “deliberata” con “determinata”. Sopprimere le parole “dalla Commissione di mercato o, in caso grave ed urgente” e “salvo ratifica”.
Al comma 2 sostituire le parole “alla Commissione del Mercato” con “alla Giunta Municipale”. Sopprimere il periodo “e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni”.
Il comma 3 è abrogato.
- Art. 39 –Al comma 1 sopprimere il periodo “ai sensi del 2° comma dell’art. 197 del vigente ordinamento EE.LL.”.

Aggiungere il seguente articolo:

“Il presente regolamento revoca qualunque altra precedente disposizione anche regolamentare già in vigore alla data della sua esecutività”.



OGGETTO: Regolamento mercato ittico. Emendamenti.

Gli emendamenti, che in uno alla presente si allegano, all'ipotesi di regolamento mercato ittico sottoposto alla approvazione del Consiglio, sostanzialmente si articolano e ne sono la conseguenza, sulla proposta emendativa di abolizione degli artt. 3 e 4 che prevedono rispettivamente la composizione, l'istituzione di una commissione di mercato e la definizione delle sue competenze.

Lo scrivente consigliere comunale perviene alla proposta emendativa sulla base della motivazione che segue.

Già, in via preliminare, va evidenziata l'illegittimità di cui al comma 2 dell'art. 3 là dove si prevede la delega al Sindaco o all'Assessore alle attività produttive, della Presidenza della Commissione, da parte del Presidente della C.C.I.A. Presidente di diritto della commissione.

Ai sensi del disposto di cui alla L.R. n° 26/93, come altresì disposto dallo statuto comunale, è fatto divieto ai componenti di organi politici di fare parte di comitati, commissioni o quant'altro organo collegiale che faccia riferimento alla attività amministrativa del Comune, anche per quegli organismi su cui il Comune è chiamato ad esercitare attività di controllo. Per gli stessi motivi è illegittimo il comma 3 lettera a) la dove si chiama il Sindaco e due componenti di sua nomina a fare parte della Commissione.

A prescindere dai cennati motivi di illegittimità, già di per sè idonei per l'annullabilità dell'art. 3 per palese violazione di legge, e conseguentemente dell'art. 4, riserve si avanzano, anche sotto il profilo dell'opportunità sulla figura della persona Presidente della C.C.I.A. di Palermo.

Il prescritto regolamento, fa chiaro riferimento alla legge ordinaria dello Stato n° 125 del 25 marzo 1959 che in materia di mercati è sicuramente ancora oggi legge di riferimento.

Tale legge però, in quanto ordinaria e pertanto priva del crisma dell'interesse generale dello Stato in materia di economia, non può essere applicata immediatamente nella Regione Sicilia per l'implicito divieto contenuto nell'art. 14 lettera d) dello Statuto della Regione, (che come noto ha rango di legge costituzionale) che riconosce legislazione esclusiva in materia di industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati. La sua applicazione necessita pertanto, di una legge regionale di recepimento. Ne discende che fino alla dimostrazione dell'esistenza di una norma di recepimento o la dimostrazione che un mercato ittico comunale è ascrivibile esclusivamente alla disciplina dei rapporti privati, non si vede perché la costituzione di una commissione di mercato debba per forza di cose fare riferimento alla legge di cui sopra è fatto cenno.

La pletoricità della sua composizione (n° 24 componenti) e la previsione della corresponsione di un non definito gettone di presenza, nonché la facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato tecnico di almeno 5 componenti, inducono a riflettere non poco sulla opportunità della sua istituzione.

Non si può, infatti, non riflettere sul disposto di cui alla legge 444/94 come transitato nell'art. 96 nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante il testo unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali.

In base a tale articolo, i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze sono pienamente competenti ad individuare con propri provvedimenti i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative, ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei provvedimenti amministrativi.

E' legittimo a questo punto chiedersi dove sta il risparmio di spesa ed il recupero di efficienza amministrativa là dove devesi convocare una commissione di 24 membri.

E' indubbio che già si profila la violazione al divieto prescritto dalla legge 241/90 come recepita nella Regione Sicilia con la legge 10/91, circa l'appesantimento del procedimento di formazione dei provvedimenti.



Tanto vale pertanto non prevedere alcuna commissione anche perché in atto, non sembra che il Consiglio sia in grado di esprimerne in alternativa una di diversa composizione di quella che lo interessa.

D'altro canto non va sottaciuto che le materie su cui è chiamata ad esprimersi la commissione, possono essere ascritte sia alla Giunta sia al Direttore del mercato, il che eviterebbe la creazione di disfunzioni gestionali e di contro garantirebbe il corretto esercizio dell'attività di mercato.


Si potrebbe obiettare che è precluso il ricorso all'art.96 ed alla sua opinabilissima impossibilità di applicazione nella Regione Siciliana (vedasi in tal senso pag 42 e 43 della G.U.R.S. n. 20 del 04/05/2001 per il parere espresso in merito dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione), atteso che il disposto legislativo e la sua inapplicabilità nell'ambito regionale, fanno riferimento ad organismi già esistenti da individuarsi come indispensabili, e quindi inapplicabile al caso in specie, perché di fatto ancora non esiste commissione alcuna di mercato.

L'argomento è debole, atteso che nell'ambito del potere normativo dei Comuni, non esiste norma alcuna, sia pur essa statale o regionale che impongano la necessaria creazione di organismi per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Per quanto sopra esposto si rende la motivazione a sostegno degli emendamenti che in uno alla presente si allegano.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

(Sanfilippo Dr. Pietro)



POSTA TRASMESSA
AL SEGRETARIO

COMUNE DI S. FLAVIA	
★	11 MAR. 2002 ★
Prot. N. 3183	

Attività Produttive
h

AL SEGRETARIO COMUNALE

AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO


Oggetto: Proposta emendamenti al Regolamento Mercato Ittico.

Il sottoscritto Imboccari Vincenzo in qualità di membro effettivo del Consiglio Comunale, chiede la modifica dell'art. 21 comma 2° del Regolamento di cui all'oggetto, proponendo il seguente testo:

GIUNTA
"Il numero dei posteggi da assegnare è stabilito dalla Commissione di Mercato, tenuto conto delle esigenze e dalla natura del mercato, nonché in base agli spazi ed alle attrezzature disponibili ed al rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie. In ogni caso la Commissione di mercato, si riserva di mantenere disponibili n° 02 moduli da assegnare temporaneamente secondo le modalità fissate con proprie determinazioni.

Santa Flavia lì 11 marzo 2002

IL CONSIGLIERE
IMBOCCARI Vincenzo



COMUNE DI SANTA FLAVIA
Provincia di Palermo
Area Programmazione e Sviluppo Economico

Prot. 3494 del 19 MAR 2002

**Oggetto: Parere sugli emendamenti presentati dal Consigliere comunale
Sanfilippo Pietro**

**Al Presidente del Consiglio comunale
SEDE**

N° 1 – Artt. 3 e 4: Non favorevole. La commissione di mercato prevista dall'art. 7 della L. 25/03/1959, n. 125 non è stata abrogata né espressamente né tacitamente da alcuna norma e pertanto ad oggi risulta ancora vigente. Non vale peraltro considerare tale normativa non applicabile in Sicilia, considerato che trattasi di Legge quadro, avente quindi i caratteri di grande riforma economico sociale (vedi C. Cost., 08/05/1995, n. 153). D'altronde l'esclusività può essere richiamata solo nei casi di effettivo esercizio della legislazione in via esclusiva da parte del Legislatore regionale. Pertanto, in conclusione, quandanche non si trattasse di legge di grande riforma, tale esclusività non potrebbe essere richiamata per mancanza di legislazione regionale specifica. Tali considerazioni sono tra l'altro suffragate dai vari regolamenti emanati negli anni precedenti (dal 1959 al 1996 – anno di approvazione dell'ultimo regolamento-) che hanno sempre avuto riscontro positivo dagli organi provinciali e regionali di controllo.

N° 2 – Art. 5: Favorevole.

N° 3 – Art. 6: - comma 1: Non favorevole. Per i motivi di cui al precedente n. 1;
- comma 3: Non favorevole. Per i motivi di cui al precedente n. 1;

- comma 3 (aggiungere le lettere s) e t): Non favorevole. Per i motivi di cui al precedente n.1;
- comma 4: Non favorevole. Le situazioni potrebbero suggerire in un dato momento solo un sollecito ad un miglior comportamento data la non grave violazione o una non riconducibile violazione rispetto alle figure individuate dalle norme e dai regolamenti;
- comma 5: Non favorevole. La caratteristica specifica del compito e la necessaria continua presenza non consente tale soluzione; in ogni caso l'estensione non sarebbe necessaria.

N° 4 – Art. 10: Non favorevole. Per i motivi di cui al precedente n. 1;

N° 5 – Art. 12: - comma 1, primo capoverso: Non favorevole. Per i motivi di cui al precedente

n. 1;

- comma 1, secondo capoverso: Non favorevole. In questo caso si toglierebbe la facoltà di potere scegliere per il mercato un'azienda di credito diversa.

N° 6 – Art. 13: Non favorevole. Per i motivi di cui al precedente n. 1;

N° 7 – Art. 14: Non favorevole relativamente alla commissione. Per i motivi di cui al precedente n.1; favorevole per la sostituzione della parola “Comune” con “G.M.”.

N° 8 – Art. 16: stesso parere di cui al n. 7.

N° 9 – Art. 19: Non favorevole. Per i motivi di cui al precedente n. 1.

N° 10 – Art. 20: Favorevole alla sostituzione della parola “Ente Gestore” (in questo caso utilizzata come sinonimo) con la parola “G.M.”; non favorevole la soppressione del periodo riguardante la commissione di mercato.

N° 11 – Art.21: - comma 1: Non favorevole relativo alla sostituzione della commissione di mercato; favorevole alla sostituzione della parola “Ente Gestore”.

- comma 2: Non favorevole. Per i motivi di cui al precedente n. 1;
- comma 5: Non favorevole relativo alla sostituzione della commissione di mercato; favorevole alla sostituzione della parola “Comune”;
- comma 6: Non favorevole relativo alla sostituzione della commissione di mercato; favorevole alla sostituzione della parola “Comune”;
- comma 7: Favorevole.

N° 12 - Art. 26: - comma 1 (primo capoverso): favorevole;

- comma 1 (lettera “c”): Non favorevole. Per i motivi di cui al precedente n. 1;

- comma 2: Non favorevole relativo alla sostituzione della commissione di mercato; favorevole alla sostituzione della parola "Ente Gestore";
- comma 3: Non favorevole ad eccezione della sostituzione. Per i motivi di cui al precedente n. 1; ed in merito alle competenze del direttore l'estensione è inutile, considerato che i compiti sono stabiliti dal D.Lgs. 267/2000.

N° 13 – Art. 28: Non Favorevole. Per i motivi di cui al precedente n. 1;

N° 14 – Art. 30: Non favorevole. Per i motivi di cui al precedente n. 1;

N° 15 – Art. 38: Non Favorevole. Per i motivi di cui al precedente n. 1;

N° 16 – Art. 39: Favorevole.

N° 17 – Art. 40: Favorevole.

Si rammenta inoltre che nella passata seduta si era già espresso parere su altri emendamenti dal consigliere Sanfilippo Pietro presentati.



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

f.to F. CAMARDA

Il consigliere anziano

Il Segretario comunale

f.to V. MARINO

f.to S. BATTAGLIA

E' copia conforme per uso amministrativo.

Li

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo **12 MAG. 2002**

E vi rimarra' per 15 gg. consecutivi

dal **12 MAG. 2002** al **27 MAG. 2002**

Li **28 MAG. 2002**

1. L'addetto

F. Zigno

Il Segretario Comunale

S. Battaglia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il **30-05-2002**

- Non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 44/91
- Non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 15, comma 3, L.R. 44/91
- Non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 15, comma 5, L.R. 44/91
- Non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui al comma 6/7 dell'art. 18, L.R. 44/91, da parte del CO. RE. CO., a cui la presente è pervenuta il **09-05-2002**
- Non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 19, L.R. 44/91, da parte del CO. RE. CO., che ha ricevuto i chiarimenti in data
- Non avendo il CO. RE. CO. Riscontrato vizi di legittimità nella seduta delnn.

Li **01 AGO. 2002**

Il Segretario Comunale

S. Battaglia

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. COMMADELLA L.R. 3/12/91, N. 44

Li

VISTO: Il Sindaco f.to

Il Segretario Comunale f.to

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio

Li

Il Resp. le dell'Ufficio Segreteria

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N..... del..... di L.....; N..... del..... di L.....

Il Ragioniere